

## Commercio

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1

### "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale"

#### VENDITA MERCI INGOMBRANTI

*Regime autorizzatorio:*

Il testo dell'art.2 della L.R. 1/2000 prevede:

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:

...omissis...

2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie, di esercizi, apposita **autorizzazione** nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

...omissis..."

**Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dall'art. 2 , comma 4, secondo periodo della L.R. n.1/2000.**

#### MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

*Requisito vietato: contingente numerico*

Il testo dell'art.15 della L.R. 1/2000 prevede:

*"Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita.*

1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il **numero**, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.

...omissis..."

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, n. 5 della Direttiva Servizi, dell'art.11, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 4, comma 1, lett. e) del Regolamento n.11/2010 è considerato requisito vietato il contingente numerico.

**Di conseguenza, la disposizione che prevede la determinazione del numero delle medie strutture di vendita di nuova realizzazione (art.15, comma 1, L.R.1/2000) è in contrasto con la precitata normativa e pertanto deve essere disapplicata.**

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Requisito vietato: rinnovo tacito dei posteggi*

Il testo dell'art.41 della L.R. 1/2000 prevede:

*"Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi.*

- a) La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
- b) ...omissis..."

**Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Direttiva Servizi e dell'art.16, comma 4 del D.Lgs. 59/2010 qualora il numero di autorizzazioni disponibili sia "limitato per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali...", "il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, nè possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altra persona, ancorchè giustificati da particolari legami con il primo".**

**Di conseguenza, la disposizione che prevede il tacito rinnovo della concessione dei posteggi (art.41, comma 1, L.R.1/2000) è in contrasto con la precitata normativa.**

**Disciplina transitoria – Art. 70, comma, D.Lgs. 50/2010**

**Si segnala che la disapplicazione dell'art. 41 della L.R. 1/2000 è sospesa in quanto l'art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 rinvia la disciplina del rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni- Autonomie locali.**